

NOTE						
Questo documento contiene riferimenti ai seguenti files:						
Questo documento è da consultare insieme a:						
REV_04	COMMENTI_REVISIONE_4					
	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
REV_03	COMMENTI_REVISIONE_3					
	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
REV_02	COMMENTI_REVISIONE_2					
	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
REV_01	COMMENTI_REVISIONE_1					
	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO	DATA	APPROVATO DA	DATA
REV_00	COMMENTI_REVISIONE_0					
	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
REV	COMMENTI					
	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO				
-	FERRARA	FED0020-ADM-FE060001/02				
APPROVAZIONE	COMMITTENTE					
	A - APPROVATO					
	B - APPROVATO CON COMMENTI					
	C - NON UTILIZZABILE					
STATO	TIPO DI EMISSIONE					
E	REVISIONE_04					
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI		Archeologa Dott.ssa M.Preta				
Responsabile delle integrazioni specialistiche arch. Franca Francescucci			3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Via delle Sette Chiese 142, 00145 ROMA - ITALIA tel +39 0655301518 fax +39 0655301522 www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it		PAOLO ROCCHI ARCHITETTO	
Responsabile dell'elaborato Arch. Franca Francescucci						
PROGETTO	<p align="center">RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO "EX - CONVENTO DEI TEATINI" - FERRARA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</p>					
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Orazio Pennisi Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Gaetano Marcello Occhionero						
TITOLO	<p align="center">CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONDIZIONI GENERALI</p>					
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna Servizi Tecnici Tel 051.6400311 Fax 06.50516078 Piazza Malpighi, 19 40123 Bologna www.agenziademanio.it		 AGENZIA DEL DEMANIO				
CODICE ELABORATO	<p align="center">FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011</p>					REV 05 22/06/2023

Sommario

Capo 1 - Oggetto e valore dell'appalto	1
Art. 1) Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 2) Descrizione sommaria delle opere.....	1
Art. 3) Lavori compensati "a corpo"	3
Art. 4) Lavori ed oneri previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento	3
Art. 5) Valore dell'appalto	4
Art. 6) Modalità di stipulazione del Contratto	4
Art. 7) Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	5
Art. 8) Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	7
Art. 9) Disposizioni generali sui prezzi.....	10
Art. 10) Disposizioni generali sui materiali e componenti	11
Art. 11) Difesa ambientale e CAM	12
Capo 2 – Disposizioni integranti il contratto di appalto	13
Art. 12) Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere	13
Art. 13) Indicazione delle persone che possono riscuotere	13
Art. 14) Disciplina e buon ordine dei cantieri	13
Art. 15) Documentazione di cantiere	14
Art. 16) Custodia del cantiere	15
Art. 17) Cartello di cantiere.....	15
Art. 18) Ulteriori obblighi dell'Appaltatore	15
Art. 19) Rinvenimenti.....	19
Art. 20) Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	19
Capo 3 - Termini per l'esecuzione	20
Art. 21) Elementi contrattuali vincolanti	20
Art. 22) Consegna e inizio dei lavori.....	20
Art. 23) Termini per l'ultimazione dei lavori.....	21
Art. 24) Proroghe.....	21
Art. 25) Sospensioni ordinate dalla DL	22
Art. 26) Sospensioni ordinate dal RUP	23
Art. 27) Penali in caso di ritardo	23
Art. 28) Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità	24
Art. 29) Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	24

Art. 30) Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	26
Capo 4 – Disciplina economica	26
Art. 31) Fatturazione.....	26
Art. 32) Anticipazione del prezzo	27
Art. 33) Pagamenti in acconto	27
Art. 34) Pagamenti a saldo	28
Art. 35) Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	29
Art. 36) Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	29
Capo 5 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori.....	31
Art. 37) Lavori “a misura”	31
Art. 38) Lavori “a corpo”	32
Art. 39) Eventuali Lavori “in economia”	32
Art. 40) Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.....	32
Capo 6 – Garanzie e polizze assicurative.....	34
Art. 41) Garanzia provvisoria.....	34
Art. 42) Garanzia definitiva	34
Art. 43) Polizze assicurative	35
Capo 7 – Esecuzione dei lavori	37
Art. 44) Modifiche o varianti durante la fase di esecuzione dei lavori	37
Art. 45) Modifiche o varianti per errori od omissioni progettuali.....	38
Art. 46) Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	38
Capo 8 – Disposizioni in materia di sicurezza	39
Art. 47) Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	39
Art. 48) Norme di sicurezza generali	40
Art. 49) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).....	40
Art. 50) Piano Operativo di Sicurezza (POS).....	41
Art. 51) Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza – Violazioni al Piano della sicurezza.....	42
Capo 9 – Disciplina del subappalto	43
Art. 52) Subappalto	43
Art. 53) Pagamento dei subappaltatori	43
Art. 54) Fornitura con posa in opera e noli a caldo.....	43
Capo 10 – Controversie	44

Art. 55) Contestazioni tra Committente e Appaltatore	44
Art. 56) Accordo bonario.....	44
Capo 11 – Ultimazione lavori e collaudo	45
Art. 57) Ultimazione dei lavori.....	45
Art. 58) Termini per l'emissione del certificato di collaudo.....	45
Art. 59) Presa in consegna dei lavori ultimati	45
Art. 60) Documentazione tecnica finale degli impianti	46
Art. 61) Attività di restituzione as-built	46
Capo 12 – Norme finali	49
Art. 62) Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	49
Art. 63) Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	49
Art. 64) Pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore	50
Art. 65) Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	50
Art. 66) Collegio consultivo tecnico	50
Art. 67) Risoluzione del contratto	51
Art. 68) CODICE ETICO.....	52
Art. 69) OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	52
Art. 70) FORMA E SPESE DI CONTRATTO.....	52
Art. 71) ACCESSO AGLI ATTI	52
Art. 72) CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	52
Art. 73) TRATTAMENTO DATI PERSONALI	52
Riferimenti normativi.....	54
Norme in materia di contratti pubblici	54
Normativa urbanistica e beni culturali.....	54
Normativa in materia strutturale ed antisismica	54
Norme in materia di risparmio/contenimento energetico	55
Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento.....	55
Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche	56
Norme in materia di sicurezza.....	56
Norme in materia di prevenzione incendi	56

Capo 1 - Oggetto e valore dell'appalto

Art. 1) Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, denominato di seguito “CSA”, disciplina gli interventi previsti nell’ambito del restauro e risanamento conservativo del complesso Ex-convento dei Teatini sito a Ferrara.

L’appalto in oggetto nell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di cui all’art.2 del presente CSA.

Il presente CSA è relativo all’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile.

Art. 2) Descrizione sommaria delle opere

Le opere previste e le relative caratteristiche tecniche e costruttive, salvo più precise indicazioni che in fase di esecuzione potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori, sono di seguito riassunte. L’area d’intervento su cui insiste l’edificio è ubicata nel centro storico del Comune di Ferrara, in corso della Giovecca n. 60, fa parte del compendio dell’Ex-convento dei Teatini (porzione appartenente al Demanio Storico Artistico dello Stato), ed è stato individuato nell’ambito di un “Piano di Razionalizzazione” dalla Direzione Regionale Emilia Romagna, come sede di Amministrazioni dello Stato, attualmente in regime di locazione passiva. Le amministrazioni interessate dall’intervento di riallocazione sono nello specifico:

- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo Sede di Ferrara;
- Ministero della Giustizia Ufficio UNEP Tribunale di Ferrara.

Pur trovandosi nello stesso edificio oggetto di intervento, le due amministrazioni saranno divise in due rispettivi corpi di fabbrica, costituenti di fatto due distinte unità strutturali. Al fine di raggiungere la massima autonomia delle due suddette unità, si realizzerà una nuova parete strutturale divisoria.

Il corpo di fabbrica relativo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro si presenterà in tal modo:

- Al piano terra, dalla corte interna si accederà in un atrio spazioso dotato di zona accoglienza e centralino, dal quale si potrà giungere sia agli uffici con le relative zone di accoglienza al pubblico e distribuzione mediante l’ampio corridoio voltato, che all’Ufficio Nucleo Carabinieri. Sempre dall’atrio di ingresso sarà possibile prendere la scala che porterà ai livelli superiori.
- Al piano mezzanino, sarà collocato un nuovo locale tecnico.
- Al piano primo, attraverso il grande corridoio coperto a botte lunettata, si accederà agli uffici ed alla sala ristoro. Nel corpo trasversale sarà realizzato un soppalco, raggiungibile da collegamenti verticali.
- Al piano secondo, sarà presente un nuovo sistema di spazi tra le diverse aree sui due lati del corridoio centrale a doppia altezza, collegati da una scala passante, necessaria per superare l’ampio dislivello altimetrico tra le due porzioni di piano da collegare.

Sempre in questo corpo di fabbrica, nella zona però ubicata a Sud-Est, con accesso dal cortile

principale, sarà presente un'area di archiviazione dotata di scaffali compattabili ignifughi, consentendo di ottimizzare lo spazio disponibile, limitando il carico d'incendio e rispettando il vincolo storico artistico del compendio. All'interno di tale archivio sarà collocato un montapersona che consentirà di raggiungere i piani superiori, unitamente ad un percorso meccanizzato che permetterà il trasporto dei faldoni ai diversi livelli mediante l'utilizzo di carrelli.

Il corpo di fabbrica relativo al Ministero della Giustizia si presenterà in tal modo:

- Al piano terra, che ospiterà uffici ed un archivio, si potrà accedere sia da Corso della Giovecca, tramite una sala d'attesa ed una zona di ricezione, che dall'ingresso dal sagrato della Chiesa, in prossimità dei collegamenti verticali di nuova realizzazione che garantiranno l'accesso ai piani superiori. Nel sottoscala sarà collocato un nuovo locale tecnico, direttamente accessibile dalla corte interna.
- Al piano mezzanino, sarà presente un ballatoio affacciante sullo spazio sottostante, avente la funzione di sala di attesa e relax.
- Al piano primo, saranno collocati i restanti uffici, accessibili da un'ampia zona distributiva.
- Al piano secondo, sarà realizzato un soppalco di forma anulare, che ospiterà ulteriori postazioni di lavoro in uno spazio open-space.

Sarà inoltre realizzata una nuova scala antincendio interna.

Tutte le opere previste, per entrambi i fabbricati, armonizzeranno gli interventi strutturali con i caratteri storico-architettonici del complesso, focalizzando l'attenzione sull'individuazione di interventi finalizzati alla risoluzione delle vulnerabilità delle strutture, senza alterare eccessivamente la spazialità degli ambienti sui quali sarà necessario operare.

Questa impostazione permetterà la realizzazione sia di portali in legno lamellare, conformati seguendo il profilo degli ambienti in cui saranno inseriti, che di un sistema di rinforzo puntuale e di collegamento delle murature. Tali portali si proporranno come elementi modulari i quali, ritmando lo spazio a disposizione, consentiranno di strutturarli con pareti attrezzate, integrate nei rinforzi e comunque ad essi coordinate, con armature e/o mensole. L'adozione dei portali consentirà inoltre di realizzare una serie di strutture atte a sostenere i solai dei piani superiori, non aggravando la condizione di carico delle murature, essendo sostenuti esclusivamente dai portali introdotti.

Risulterà quindi evidente l'armonica e coordinata presenza di presidi strutturali ed interventi con valenza architettonica, che consentirà di raggiungere la completa integrazione degli aspetti strutturali, architettonici e, in ultima analisi, anche tecnologici, in quanto le predisposizioni impiantistiche saranno integrate con le opere di nuova realizzazione.

Per l'illustrazione dello stato di fatto si rimanda alla documentazione fotografica e alle planimetrie di rilievo.

Tutte le opere sopra indicate, e quelle non espressamente menzionate, che l'Appaltatore si impegna a realizzare nella loro interezza, saranno eseguite e ultimate secondo i disegni di progetto, le descrizioni e prescrizioni tecniche riportate nelle voci dell'Elenco dei Prezzi Unitari e nel presente CSA, nonché gli ulteriori dettagli costruttivi e le indicazioni che verranno forniti all'Impresa dal Direttore dei Lavori. L'elencazione di cui sopra come pure le descrizioni e prescrizioni tecniche di seguito riportate hanno lo scopo essenziale di indicare le opere da eseguire ed i materiali da impiegare, ma non hanno carattere limitativo: in altri termini l'Appaltatore dovrà compiere tutte le opere, anche se accessorie e non specificatamente richiamate nelle descrizioni stesse, occorrenti per eseguire i lavori ultimati in ogni loro dettaglio secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'Aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi periodicamente con l'Agenzia del Demanio e

l'Amministrazione utilizzatrice, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell'attività, recepire le indicazioni di dettaglio relative ai fabbisogni da soddisfare. A tal fine, si svolgeranno delle riunioni periodiche presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna - U.O. Servizi Tecnici, Via Malpighi 19 - Bologna, oltre a quelle eventualmente necessarie presso i complessi immobiliari/fabbricato oggetto degli interventi, ovvero presso gli uffici dell'Amministrazione utilizzatrice, con la frequenza stabilita dal RUP in relazione alle esigenze dell'esecuzione del servizio, il quale convocherà le stesse a mezzo PEC con un preavviso minimo di cinque giorni.

In fase di esecuzione dell'intervento, gli incontri verranno concordati con la D.L. in funzione della durata dei lavori e dello stato di avanzamento delle opere.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati da presentare presso gli Enti competenti.

L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, la suddivisione funzionale degli spazi, i materiali e la tecnologia costruttiva delle facciate e degli elementi strutturali, nonché le quote e le modalità di esecuzione, gli impianti tecnologici, dovranno essere realizzati come previsti dagli elaborati del progetto esecutivo, allegato al Contratto.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto attenersi a quanto prescritto e previsto negli elaborati progettuali sopraddetti, nonché alle indicazioni che in sede di consegna dei lavori e durante la fase di esecuzione verranno impartite dal Direttore dei Lavori.

Art. 3) Lavori compensati “a corpo”

Con riferimento ai corpi d'opera elencati nella tabella I (Lavori “a corpo”), i lavori liquidati “a corpo” vengono compiutamente descritti negli elaborati parte del progetto esecutivo posto a base di gara, ai quali si rimanda.

Art. 4) Lavori ed oneri previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento

I lavori e oneri compensati “a corpo”, come meglio indicato a tale scopo dal Committente negli atti progettuali, riguardano tutti gli apprestamenti, dispositivi e adempimenti previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto, e quanti altri si rendano necessari in corso d'opera, che l'Appaltatore si obbliga ad attuare e adottare al fine di garantire nel cantiere la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalle altre leggi e normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Tra questi si elencano, in particolare:

- l'adozione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori adeguati alle mansioni svolte (D.P.I.);
- la recinzione delle aree di cantiere, di deposito dei materiali e attrezzature, di stazionamento delle macchine operatrici nonché delle zone di pericolo;
- l'allestimento delle attrezzature e impianti in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti;
- l'installazione di baracche adeguatamente attrezzate per il personale tecnico e di sorveglianza e per gli operai;
- la cartellonistica e segnaletica in conformità al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., al Disciplinare tecnico approvato con Decreto 10 luglio 2002 ed al Codice della Strada, nonché l'illuminazione segnaletica notturna per delimitare le aree del cantiere e le zone di pericolo;
- i dispositivi antincendio (estintori) in prossimità di attrezzature, depositi o mezzi d'opera che

presentino pericolo di combustione;

- opere di presidio quali la puntellatura e sbadacchiatura delle pareti degli scavi, la realizzazione di parapetti, transennature, sbarramenti in prossimità degli stessi e delle aree pericolose ecc.;
- l'adozione di passerelle complete di parapetto per l'attraversamento degli scavi e quant'altro si renda necessario per garantire la sicurezza contro gli infortuni e la salute dei lavoratori e di terzi;
- l'adozione di tutte le precauzioni e adempimenti necessari per evitare la rottura o il dissesto delle condotte di impianti tecnologici esistenti che comportano pericolo per la salute e incolumità dei lavoratori e di terzi.

Art. 5) Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto è pari a Euro **6.824.643,20**, (diconsi seimilioniottocentoventiquattromilaseicentoquarantatre/20) oltre all'I.V.A., così suddiviso:

Per lavori “a corpo”	Euro	6.653.066,53
Oneri per la sicurezza	Euro	171.576,67
Sommano lavori	Euro	6.824.643,20

Il prezzo del Contratto sarà pari all'importo per l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo totale dell'appalto, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e non formante oggetto di offerta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e dell'allegato XV, punto 4, c. 4.1.4, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 6) Modalità di stipulazione del Contratto

1. Il Contratto è stipulato “a corpo”.
2. L'importo dei lavori a corpo, di cui all'art. 5 let. (A) del presente CSA, come determinato a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario al netto degli oneri per la sicurezza, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. L'importo del Contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella “Lista delle lavorazioni e forniture” (di seguito denominata “Lista”), in base alle quantità effettivamente eseguite e definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti previsti dal Contratto, dal presente CSA e dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,.
4. Per i lavori di cui all'art. 5, let. (A) del presente CSA, previsti a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del art.6 comma 2 del presente CSA; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dal Committente negli atti progettuali e nella “Lista”, anche se rettificata o integrata dal concorrente, essendo l'Appaltatore obbligato a verificare la completezza e congruità delle voci e delle quantità indicate dal Committente e a tenerne conto in sede di formulazione di offerta.
5. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se relativi a lavori a corpo, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche al

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
"Ex-convento dei Teatini" sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 5 di 60

Contratto durante la fase di efficacia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

6. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 5, let. (S) del presente CSA, così come compiutamente specificati dal Committente negli atti progettuali e, in particolare, nel capitolo "Stima dei costi per la sicurezza" del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, non sono suscettibili di ribasso in sede di gara e rimangono fissi ed invariabili durante la fase di esecuzione del Contratto, salve eventuali modifiche al Contratto medesimo in corso di efficacia.

7. L'eventuale determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel Contratto verrà ricavata dall'elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2022 (DGR N. 602 del 21 aprile 2022) modificati dall'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale 2022 (DGR N. 1288 del 27 luglio 2022).

Art. 7) Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e degli artt. 60, 61, 62 e 63 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., la lavorazione prevalente corrisponde alla categoria "OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali ed Ambientali", in misura pari ad Euro 4.905.549,66 (v. Tabella seguente), comprensivi dell'aliquota della sicurezza.

Cat.	Designazione delle diverse categorie di lavoro	Categoria	Importo lavori	% sul totale
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali ed Ambientali	Prevalente	4.905.549,66 €	71,88%

2. Le lavorazioni appartenenti alle altre categorie e classifiche, comprensivi dell'aliquota della sicurezza, sono riepilogate nella Tabella che segue.

Cat.	Designazione delle diverse categorie di lavoro	Categoria	Importo lavori	% sul totale
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	274.723,91 €	4,03%
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	777.116,30 €	11,39%
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	867.253,33 €	12,70%

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 6 di 60

3. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e 12, comma 2, della Legge n. 80/2014, l'Appaltatore, in possesso della sola qualificazione nella categoria OG2 (prevalente) non può eseguire direttamente le lavorazioni di cui alle categorie OS4, OS28, OS30. Le predette lavorazioni sono comunque scorporabili e subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
4. Si applica l'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 che stabilisce i requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.
5. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30% (trenta per cento) per ciascuna categoria.

Art. 8) Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee a corpo di cui rispettivamente all'art. 43 comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii sono specificati nella tabella sotto riportata.

n.	Corpi d'opera	Importo lavori	% sul totale
A.1.1	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE - ITL	265.972,54 €	4,00%
B.1.1	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE - MGG	240.749,89 €	3,62%
A.1.2	NUOVE OPERE STRUTTURALI - ITL	373.112,63 €	5,61%
B.1.2	NUOVE OPERE STRUTTURALI - MGG	754.242,85 €	11,34%
A.2.1	OPERE EDILI - ITL	1.079.420,27 €	16,22%
B.2.1	OPERE EDILI - MGG	657.094,24 €	9,88%
A.2.2	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO ESTERNO - ITL	365.530,79 €	5,49%
B.2.2	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO ESTERNO - MGG	118.718,42 €	1,78%
A.2.3	SISTEMAZIONI ESTERNE	162.003,72 €	2,44%
A.2.4	INTERVENTI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI	10.208,00 €	0,15%
A.3.1	INTERVENTI DI RESTAURO - INDAGINI	9.146,06 €	0,14%
A.3.2	INTERVENTI DI RESTAURO - ITL	356.444,35 €	5,36%
B.3.2	INTERVENTI DI RESTAURO - MGG	235.264,89 €	3,54%
A.3.3	INTERVENTI DI RESTAURO - ALTRA PROPRIETÀ	41.156,99 €	0,62%
A.4.1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ITL	570.030,32 €	8,57%
B.4.1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MGG	275.419,61 €	4,14%
A.5.1	IMPIANTI MECCANICI - ITL	752.315,39 €	11,31%
B.5.1	IMPIANTI MECCANICI - MGG	386.235,57 €	5,81%

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
"Ex-convento dei Teatini" sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 8 di 60

Le incidenze del costo della manodopera evidenziate per i singoli corpi d'opera, di cui alla tabella sotto riportata, rappresentano solo una stima sommaria. L'esatta determinazione dei costi della manodopera dovrà essere obbligatoriamente esposta dai concorrenti in sede di offerta per ogni singola lavorazione, così come disposto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Tale costo, nella parte riferita al fattore della retribuzione oraria comprensiva di oneri sociali e contributivi, dovrà garantire i minimi salariali definiti a livello nazionale.

n.	Corpi d'opera	Importo lavori	Costo manodopera	Incidenza %
A.1.1	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE - ITL	265.972,54 €	85.748,75 €	32,24%
B.1.1	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE - MGG	240.749,89 €	77.468,99 €	32,18%
A.1.2	NUOVE OPERE STRUTTURALI - ITL	373.112,63 €	144.290,02 €	38,67%
B.1.2	NUOVE OPERE STRUTTURALI - MGG	754.242,85 €	212.979,85 €	28,24%
A.2.1	OPERE EDILI - ITL	1.079.420,27 €	382.695,81 €	35,45%
B.2.1	OPERE EDILI - MGG	657.094,24 €	200.221,01 €	30,47%
A.2.2	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO ESTERNO - ITL	365.530,79 €	79.377,55 €	21,72%
B.2.2	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO ESTERNO - MGG	118.718,42 €	26.907,46 €	22,66%
A.2.3	SISTEMAZIONI ESTERNE	162.003,72 €	59.882,98 €	36,96%
A.2.4	INTERVENTI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI	10.208,00 €	0,00 €	0,00%
A.3.1	INTERVENTI DI RESTAURO - INDAGINI	9.146,06 €	6.773,07 €	74,05%
A.3.2	INTERVENTI DI RESTAURO -ITL	356.444,35 €	232.136,95 €	65,13%
B.3.2	INTERVENTI DI RESTAURO - MGG	235.264,89 €	153.207,32 €	65,12%
A.3.3	INTERVENTI DI RESTAURO - ALTRA PROPRIETA'	41.156,99 €	26.330,32 €	63,98%
A.4.1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ITL	570.030,32 €	102.368,00 €	17,96%
B.4.1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MGG	275.419,61 €	44.377,50 €	16,11%
A.5.1	IMPIANTI MECCANICI - ITL	752.315,39 €	117.040,93 €	15,56%
B.5.1	IMPIANTI MECCANICI - MGG	386.235,57 €	55.217,11 €	14,30%

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
"Ex-convento dei Teatini" sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 9 di 60

Le incidenze del costo della sicurezza evidenziate per i singoli corpi d'opera, di cui alla tabella sotto riportata, rappresentano solo una stima sommaria. L'esatta determinazione dei costi della sicurezza dovrà essere obbligatoriamente esposta dai concorrenti in sede di offerta per ogni singola lavorazione, così come disposto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa al Committente.

n.	Corpi d'opera	Importo lavori	Costo sicurezza	Incidenza %
A.1.1	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE - ITL	265.972,54 €	7.520,23 €	2,83%
B.1.1	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE - MGG	240.749,89 €	6.957,78 €	2,89%
A.1.2	NUOVE OPERE STRUTTURALI - ITL	373.112,63 €	10.939,43 €	2,93%
B.1.2	NUOVE OPERE STRUTTURALI - MGG	754.242,85 €	27.696,95 €	3,67%
A.2.1	OPERE EDILI - ITL	1.079.420,27 €	24.053,08 €	2,23%
B.2.1	OPERE EDILI - MGG	657.094,24 €	14.600,13 €	2,22%
A.2.2	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO ESTERNO - ITL	365.530,79 €	10.169,77 €	2,78%
B.2.2	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO ESTERNO - MGG	118.718,42 €	3.326,03 €	2,80%
A.2.3	SISTEMAZIONI ESTERNE	162.003,72 €	4.391,92 €	2,71%
A.2.4	INTERVENTI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI	10.208,00 €	0,00 €	0,00%
A.3.1	INTERVENTI DI RESTAURO - INDAGINI	9.146,06 €	127,17 €	1,39%
A.3.2	INTERVENTI DI RESTAURO -ITL	356.444,35 €	462,45 €	0,13%
B.3.2	INTERVENTI DI RESTAURO - MGG	235.264,89 €	247,63 €	0,11%
A.3.3	INTERVENTI DI RESTAURO - ALTRA PROPRIETA'	41.156,99 €	21,70 €	0,05%
A.4.1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ITL	570.030,32 €	2.915,63 €	0,51%
B.4.1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MGG	275.419,61 €	1.586,81 €	0,58%
A.5.1	IMPIANTI MECCANICI - ITL	752.315,39 €	5.099,53 €	0,68%
B.5.1	IMPIANTI MECCANICI - MGG	386.235,57 €	2.869,03 €	0,74%

Art. 9) Disposizioni generali sui prezzi

1. Il prezzo offerto dall'Appaltatore a corpo sarà fisso ed invariabile durante la fase di esecuzione ed indipendente da qualsiasi eventualità, salve le variazioni delle quantità derivanti da modifiche al Contratto, entro i limiti stabiliti dal Contratto medesimo, dal presente CSA e D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

2. Le descrizioni dei magisteri non sono suscettibili di modifica alcuna ed i relativi prezzi unitari sono fissi ed invariabili, ancorché assoggettati al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, pur non costituendo gli stessi prezzi elemento contrattuale.

3. Il prezzo offerto dall'Appaltatore per la realizzazione dei lavori comprende:

- la manodopera ed ogni altra spesa ad essa correlata, quale quella relativa a: attrezzi e utensili, formazione del personale, oneri contributivi ed assicurativi, ecc;
- i noli ed ogni altra spesa ad essi correlata quale quella relativa a: macchinari e attrezzature, manutenzioni, custodia, tasse, assicurazioni, autorizzazioni, collaudi, carburanti, ecc.;
- i materiali ed ogni altra spesa ad essi correlata, quale quella relativa a: trasporto, carico, scarico, movimentazione, conservazione ed immagazzinamento, sfrido, deperimento, ammanco, campionature, certificazioni, omologazioni, collaudi, ecc..

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'appaltatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

4. Il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dal presente CSA, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco dei Prezzi Unitari allegato al Contratto, unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell'Impresa. Rimangono esclusi dal prezzo offerto i costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, così come rappresentati dal P.S.C..

5. Il prezzo offerto a corpo, comprende inoltre le spese relative a:

- impianto, espianto, manutenzione e illuminazione del cantiere;
- impianto, espianto, manutenzione e illuminazione dei locali per l'ufficio di Direzione Lavori;
- adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- vie di accesso al cantiere;
- vie di accesso provvisorie ai lotti confinanti al cantiere se preclusi dalle lavorazioni interessate alle opere;
- attrezzi e opere provvisoriali quali: ponteggi, impalcature, protezioni;
- automezzi e mezzi d'opera provvisoriali, nonché ogni altra spesa ad essi correlata;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili;
- occupazioni temporanee e di altra specie;
- fornitura di vettori energetici a qualunque scopo destinati (energia elettrica, gasolio, benzina, gas, ecc);
- assicurazioni;

- risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - custodia delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - aggiornamento degli elaborati progettuali in conseguenza di modifiche al Contratto;
 - indennità di cava, carico, scarico, smaltimento e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e pagamento della relativa indennità di discarica, comprensiva del tributo speciale di cui all'art. 3 della Legge 28.12.95, n. 549;
 - spese generali;
 - utile d'impresa;
 - oneri indicati nelle singole voci dell'Elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture dell'opera;
 - quant'altro occorre per eseguire il lavoro a regola d'arte, intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non espressi o richiamati dall'Elenco dei Prezzi allegato al presente CSA.
6. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al prezzo offerto dall'Appaltatore andranno sommati gli oneri per la valutazione dei costi per la sicurezza, così come individuati dal PSC allegato al progetto non assoggettabili a ribasso d'asta.
7. I costi per la sicurezza verranno liquidati dal Direttore dei Lavori in maniera proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori o “SAL”, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
8. I prezzi di Elenco sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche e varianti in aumento o diminuzione in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del “Codice dei contratti pubblici”. Su tali contabilizzazioni andrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario, nonché ai lavori in economia.
9. Qualora nel presente CSA o nelle descrizioni dell'Elenco delle Lavorazioni non vi siano indicazioni specifiche, in riferimento agli oneri compresi nelle singole voci varranno le indicazioni generali sopra riportate, salvo espressa esclusione.

Art. 10) Disposizioni generali sui materiali e componenti

1. I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto o previsti dalla Legge; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, il Committente può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti del Committente esercitabili in sede di collaudo.
5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche

stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 e ss.mm.ii. (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 Febbraio 2018).

Art. 11) Difesa ambientale e CAM

L'Appaltatore, in base a quanto previsto all'art.34 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50, è tenuto all'applicazione dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi di cui al DM 23/06/2022.

Il mancato rispetto degli impegni che l'Appaltatore assumerà in ordine all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni in materia di CAM comporterà l'applicazione delle sanzioni, delle penali e nel caso di grave inadempimento la risoluzione contrattuale

Capo 2 – Disposizioni integranti il contratto di appalto

Art. 12) Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del d.m.n. 145/2000 ss.mm.ii.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del Contratto, che assume la denominazione di “Direttore di cantiere”, e coincide col Direttore tecnico dell'Appaltatore. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del direttore di cantiere. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso il Committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario, il mandato al Direttore di cantiere e conferito dal mandatario del raggruppamento o consorzio.
3. L'Appaltatore o il Direttore di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere la sostituzione immediata del direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al Direttore di cantiere.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al art.12 comma 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto o la sostituzione del Direttore di cantiere deve essere tempestivamente notificata al Committente; la sostituzione del Direttore di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.

Art. 13) Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. L'Appaltatore si obbliga a indicare nel Contratto di Appalto, nei subappalti e negli atti di cottimo:
 - a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità del Committente;
 - b) la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dal Committente.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Committente.
3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti determina il venir meno della responsabilità in capo al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 14) Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'Appaltatore;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, le parti devono prestarsi alle misurazioni in contraddittorio;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
4. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione dei Lavori.
5. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tale disposizione, la Direzione dei Lavori farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo i relativi costi dal conto finale.

Art. 15) Documentazione di cantiere

1. L'Appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della seguente documentazione:
- a) planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna) approvata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche, ecc.;
 - b) copia denuncia dell'ISPESL (per prima verifica collaudo) o al PMP dell'ASS (per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.);
 - c) copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore (D.P.R. n. 462/2001), dell'impianto elettrico e (eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all'ISPESL e ASL/ARPA entro 30 (trenta) giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso. Dovrà inoltre conservare a disposizione delle autorità competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti;
 - d) certificati di conformità alla Legge n. 37/2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di cantiere;

- e) schede tossicologiche dei materiali impiegati;
- f) comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (Enel, Comune, SNAM, Telecom, GransassoAcqua, Eni, Aziende Trasporti, Ferrovie dello Stato, etc.) per definire le modalità di esecuzione di lavori che interferiscano con i tracciati di tali servizi;
- g) libretti degli apparecchi di sollevamento;
- h) eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell'ISPESL e copia denuncia installazione;
- i) copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha un'altezza superiore a 20 m, a firma di un professionista abilitato;
- j) documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti);
- k) registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
- l) registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e delle vaccinazioni antitetaniche;
- m) ricevute consegne avvenuta DPI.

Art. 16) Custodia del cantiere

L'Appaltatore è obbligato alla custodia del cantiere, dei manufatti e materiali in esso presenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente medesimo.

Art. 17) Cartello di cantiere

In base alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre almeno n. 1 (uno) cartello di dimensioni non inferiori a m 1,50 (larghezza) per m 2,50 (altezza) o misure equivalenti in cui devono essere indicati, tra l'altro, il Committente, l'oggetto dei lavori e relativi importi, i nominativi dell'Impresa, del RUP, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell'Assistente ai lavori, del Direttore tecnico dell'Impresa, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ed anche, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i nominativi con i relativi dati di tutte le Imprese subappaltatrici e dei cottimisti, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 18) Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a:

- a) eseguire fedelmente il progetto e gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori in modo che le opere siano collaudabili, esattamente conformi al progetto ed eseguite a regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere;
- b) effettuare i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private; la recinzione con solido steccato dell'area del cantiere e delle zone in cui vengono collocate le attrezzature, stazionati i mezzi d'opera e depositati i materiali, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 16 di 60

- c) provvedere a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi vari di cantieri, per l'impianto dei cantieri, per la scarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, nonché ogni e qualsiasi indennizzo a privati, enti, per danni ai terreni, alle colture ed ai frutti pendenti, ecc.;
- d) costruire e mantenere entro il recinto del cantiere i locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento telefonico e di estintore, provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, computer di caratteristiche non inferiori a Pentium 4, 4 Mb di RAM, con monitor e SO Windows, completo di software CAD, software di video scrittura, materiale di cancelleria, nonché i necessari locali di cantiere per gli operai che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo sistema per lo smaltimento dei liquami (allacciamento alla fognatura o fossa biologica di raccolta);
- e) fornire e mantenere i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- f) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- g) eseguire quotidianamente la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre imprese;
- h) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- i) eseguire, prima dell'inizio dei lavori, tutte le indagini necessarie per accertare l'eventuale esistenza nel sottosuolo, di caverne, camminamenti, e per rilevare impianti di qualsiasi genere, onde garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ed evitare danni ai beni pubblici e privati;
- j) fare eseguire dagli Enti interessati (Enel S.p.A, Eni S.p.A., Telecom S.p.A. ee altri eventuali) il tracciamento sul piano stradale del percorso degli impianti tecnologici interrati e di verificare nel contempo la loro profondità di posa nel sottosuolo;
- k) attenersi alle disposizioni emanate da tutti i soggetti diversi dal Committente (ConSORZI, rogge, privati, Regione, ANAS S.p.A., Enel S.p.A, Eni S.p.A., Telecom S.p.A., Ferrovie dello Stato, SNAM S.p.A. e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro il Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi di cui all'art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) compilare i disegni, le domande e gli atti, nonché sostenere tutte le spese ed oneri, necessari per ottenere le autorizzazioni ad eseguire i lavori dalle Autorità ed Enti competenti e dai privati proprietari. I disegni, le domande e gli atti dovranno essere presentati alla Direzione dei Lavori con le modalità e nel numero di copie che verranno richieste dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori;
- m) comunicare per iscritto l'inizio lavori al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale sez. 2° - Interferenze Elettriche e concordare col predetto Ispettorato tempi e modalità delle eventuali verifiche tecniche sugli incroci e parallelismi tra i cavi telefonici e gli altri servizi tecnologici. Nei punti di interferenza fra cavi di telecomunicazione ed impianti elettrici (I.P., Enel, etc.) e/o metallici si dovranno rispettare le norme riassunte negli allegati grafici di progetto e le indicazioni dell'Ispettorato. L'Appaltatore, ad opere ultimate, deve sottoscrivere la prescritta "Dichiarazione di esecuzione nel

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 17 di 60

rispetto delle norme” (allegato B), che verrà trasmessa al Ministero Delle Comunicazioni -Ispettorato Territoriale sez. 2° -Interferenze Elettriche, al fine di ottenere il nulla osta all'esercizio;

n) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;

o) redigere e consegnare, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

p) attuare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui sopra e eseguire le disposizioni impartite in corso d'opera dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile dei lavori di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, avendo cura che le disposizioni dei Piani siano scrupolosamente osservate anche da imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

q) comunicare all'Ufficio competente per territorio entro i termini tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;

r) allontanare il personale dirigente e quello operante in cantiere su richiesta anche non motivata del Direttore dei Lavori;

s) verificare, prima dell'inizio dei lavori, tutti i calcoli e i disegni particolareggiati relativi alle opere strutturali, portanti in muratura, in cemento armato e in ferro, nonché tutte le spese inerenti il collaudo delle opere suddette, escluso l'onorario del collaudatore ed ogni incombenza relativa alla Legge 5.11.1971, n. 1086 e s.m.i.;

t) Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità dell'Aggiudicatario le seguenti prestazioni:

- tutte le attività che l'Aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche dello stato di fatto sia dell'edificio oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente per l'espletamento dell'incarico;

- la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell'Amministrazione;

- assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;

- rilievo geometrico-architettonico-strutturale e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla realizzazione dell'opera;

- spese per eventuali opere provvisoriale;

- spese per noli a caldo/freddo di macchine edili;

u) spese per carico/scarico movimentazione e trasporto di eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle verifiche e comprensivi di oneri di scarica;

v) eseguire i lavori per aree di intervento funzionali, così come stabilito dal Direttore dei Lavori per questioni organizzative. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei prezzi di Elenco, i maggiori oneri per la realizzazione di opere provvisorie di delimitazione, di chiusura, di barriere (afoniche, antipolvere, ecc.) fra le varie zone d'intervento richieste dal Direttore dei Lavori;

w) eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 18 di 60

- x) fornire: macchine operatrici, attrezzi, strumenti e relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di dettaglio in occasione della consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, oltre a tutta l'assistenza topografica durante l'esecuzione delle opere, nonché conservare fino al collaudo i capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna e i riferimenti alla contabilità;
- y) eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal CSA o sia richiesto dal Direttore dei Lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
- z) eseguire presso gli Istituti autorizzati tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione dei Lavori con sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore; quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari. L'Appaltatore ha l'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in via esclusiva giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento;
- aa) sostenere ogni onere, magistero e mezzo d'opera necessario all'esecuzione di tutte le prove di tenuta, mediante riempimento con acqua, delle condotte idriche e delle opere fognarie, e con aria delle tubazioni del gas, e di aderenza e tessiture granulometriche dei tappeti di usura e/o trattamenti superficiali in conglomerato bituminoso, che la Direzione dei Lavori riterrà opportuno eseguire in corso d'opera e quelle richieste dal Collaudatore in fase di collaudo;
- bb) eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore in fase di collaudo su solette e qualsiasi altra struttura portante di importanza statica;
- cc) sorvegliare in orario diurno e notturno il cantiere e tutti i materiali compresi quelli del Committente;
- dd) mantenere, fino all'emissione del certificato di collaudo, la continuità degli scoli delle acque e il transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- ee) conservare la circolazione pedonale e veicolare in vie e passaggi pubblici e privati (in particolare accessi alle abitazioni e negozi), che venissero interessati dalla costruzione delle opere, provvedendo all'uso, a propria cura e spese, a tutti i permessi e licenze necessari, alle indennità di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisorie necessarie e/o che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, compresa la sistemazione temporanea del piano viabile al fine di mantenerlo transitabile e sicuro, l'adozione di passerelle regolamentari in corrispondenza dell'attraversamento degli scavi e quant'altro necessario a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori e di terzi;
- ff) ottemperare, a propria cura e spese, alle prescrizioni del “Codice dei contratti pubblici” della Strada e del relativo regolamento di attuazione, predisponendo dispositivi, precauzioni ed accorgimenti quali: segnalazioni diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, etc. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando il Committente, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale;
- gg) farsi carico del ricevimento, scarico e trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Committente;
- hh) concedere, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 19 di 60

necessario all'esecuzione dei lavori che il Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal Committente, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

ii) proteggere in modo idoneo i materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a rimuovere dette protezioni su richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni;

jj) consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, il materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, nella misura stabilita dal CSA o dal Direttore dei Lavori con ordine di servizio, che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;

kk) sgomberare ad opere finite, comunque non oltre 7 (sette) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, le attrezzature di cantiere, tutte le provviste e materiali inutilizzati, i mezzi d'opera e qualsiasi residuo dei lavori rechi intralcio o nocumento al decoro cittadino;

ll) mantenere le opere già eseguite fino al rilascio del certificato di collaudo definitivo, quand'anche le stesse vengano nel frattempo utilizzate. L'Appaltatore, anche in presenza di traffico, eseguirà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela in modo da recare il minimo possibile turbamento al traffico suddetto, adottando nel contempo tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza e tutela della circolazione e incolumità pubblica, secondo quanto disposto dalle leggi e normative vigenti;

mm) ripristinare i termini di confine in corrispondenza delle proprietà di terzi; nn) coordinare i lavori con quelli eventualmente appaltati da soggetti terzi quali: Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom S.p.A., Ferrovie dello Stato, SNAM S.p.A., Comune, etc. che interferiscano con i lavori oggetto del presente appalto;

oo) redigere, se necessario, un Piano per la Gestione delle Terre di Scavo ai sensi della normativa vigente;

pp) fornire assistenza durante le indagini archeologiche, attività che sarà commissionata direttamente dal Committente.

Art. 19) Rinvenimenti

1. Ai sensi dell'art. 35 D.M. 19 aprile 2000, n.145 e ss.mm.ii. tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori spettano al Committente. L'Appaltatore dovrà avvisare immediatamente il Committente del loro rinvenimento, il quale redigerà verbale da trasmettere alle competenti Autorità.

2. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione del Committente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo fanno salvi i diritti dell'autore della scoperta.

4. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Art. 20) Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Committente.

2. Ai sensi dell'art. 35 D.M. 19 aprile 2000, n.145 e ss.mm.ii., i materiali provenienti dalle escavazioni non direttamente riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate, a cura e spese dell'Appaltatore.

Capo 3 - Termini per l'esecuzione

Art. 21) Elementi contrattuali vincolanti

1. Il progetto esecutivo e tutti i suoi allegati e posto a base di gara, verificato, validato e approvato, costituisce elemento contrattuale vincolante per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.P.R. 207/2010, costituisce parte integrante del progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 22) Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'assegnazione dei lavori, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta assegnazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente capitolato speciale d'appalto e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3 del presente articolo, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
5. L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 7 del presente capitolato speciale d'appalto.
6. L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia di cui all'articolo 22, comma 7 del presente capitolato speciale d'appalto.
7. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
"Ex-convento dei Teatini" sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 21 di 60

novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

8. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

Art. 23) Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **700** (settecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, il tutto fatto salva riduzione offerta in sede di aggiudicazione.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche nonché della particolarità del sito.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. *(solo in caso di appalto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che preveda, in sede di gara, l'offerta di ribasso sui tempi di esecuzione)* Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 del presente articolo è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 del presente articolo è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 24) Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 23 del presente capitolato speciale d'appalto, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 23 del capitolato speciale d'appalto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 23 del presente capitolato speciale d'appalto, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP;
5. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni;
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 del presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 25) Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165, DPR 207/2010 e ss.mm.ii..
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure recando una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
7. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 23 del presente capitolato speciale d'appalto, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti de-terminate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 26) Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell'art.107 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Art. 27) Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **uno per mille** (euro uno e centesimi euro ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 23 del presente capitolato speciale d'appalto;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d) del presente articolo, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 30 del presente capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 28) Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 29) Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di esecuzione:

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 25 di 60

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla realizzazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevidi ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 24 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 24 del presente capitolato speciale d'appalto, di sospensione dei lavori di cui agli articoli 25 e 26 del presente capitolato speciale d'appalto, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 27 del presente capitolato speciale d'appalto, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 30 del presente

capitolato speciale d'appalto.

Art. 30) Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 27 del presente capitolato speciale d'appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Restano ferme le altre previsioni di cui all'art. 67 del presente capitolato.

Capo 4 – Disciplina economica

Art. 31) Fatturazione

1. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 3.4.2013, n. 55, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente “Codice dei contratti pubblici” Univoco Ufficio: _____.
2. Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia del Demanio Via Barberini 38, 00187 Roma, C.F. 06340981007, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (RBSRLK) il numero di ODA (_____) del _____ e dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il “Codice dei contratti pubblici” IBAN e la seguente dicitura: “restauro e risanamento conservativo del complesso Ex-convento dei Teatini sito a Ferrara”– CIG _____ – CUP: _____”.
3. Nella fattura l'Appaltatore dovrà specificare la competenza temporale dei lavori eseguiti, ovvero il periodo (gg.mm.aaaa) di esecuzione, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
4. Il Committente è tenuto all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'art. 1, comma 629, let. b), della Legge 23.12.2014, n. 190.
5. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra.
6. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico sul conto corrente indicato dall'Appaltatore, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 19 del Contratto.
7. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Committente.

8. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 19.

9. Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi dell'art. 27 del presente Capitolato.

10. Ai fini del pagamento, l'Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Art. 32) Anticipazione del prezzo

1. Il Committente si obbliga verso l'Appaltatore a versare il 20% (venti per cento) del valore del Contratto di Appalto con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto ministeriale 12.3.2004, n. 123; d) per quanto non previsto trova applicazione l'art. 3 del D.M. 10.1.1989.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

2. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il Committente procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 33) Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per SAL, mediante emissione di certificato di pagamento allorché i lavori eseguiti dall'Appaltatore assommino € 200.000,00 (duecentocentomila/00 Euro) comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto e della percentuale di anticipo contrattuale, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 28 di 60

2. L'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1 del presente articolo comprende anche la metà di quello relativo ai materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di Contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali ed i manufatti portati in contabilità possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.
4. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il RUP emette, entro i successivi 15 (quindici) giorni, il conseguente certificato di pagamento.
5. Emesso il certificato di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo l'Appaltatore è autorizzato ad emettere e a presentare al Committente la fattura con le modalità previste dall'art. 31.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
 - b) agli adempimenti di cui al Capo 8 del presente Capitolato Speciale d'appalto in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratto;
 - c) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte del Committente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.1.2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
6. Il Committente provvede al pagamento della fattura entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, mediante emissione dell'apposito mandato in conformità a quanto stabilito dall'art. 185 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 1/5 (un quinto) del tempo contrattuale, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione del SAL ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso un SAL per un importo inferiore a quello minimo, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento). L'importo residuo dei lavori sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 31.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvederà alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 34) Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale da trasmettere al RUP; col conto finale è

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
"Ex-convento dei Teatini" sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 29 di 60

accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore. La rata di saldo è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, a condizione che entro il predetto termine l'Appaltatore provveda alla costituzione di garanzia con le seguenti modalità:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4 allegata al Decreto ministeriale 12.3.2004, n. 123.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 185 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nella adozione del mandato di pagamento.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del "Codice Civile".

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 35) Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora il certificato di pagamento ovvero il pagamento delle rate di acconto non sia rispettivamente emesso o effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile al Committente spettano all'Appaltatore gli interessi calcolati al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato o pagamento. Qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo sono altresì dovuti gli interessi moratori.

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 36) Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal presente Capitolato per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 33 del presente capitolato speciale d'appalto. Sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni.

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



**AGENZIA DEL
DEMANIO**

codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 30 di 60

Capo 5 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 37) Lavori “a misura”

1. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del CSA e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente CSA e dagli altri documenti costituenti il Contratto, delle seguenti prestazioni:
 - a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
 - b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
 - d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel CSA; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc..
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente CSA, nonché nei documenti facenti parte integrante del Contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore sulla base di calcoli da egli stesso effettuati e valutati convenienti.
7. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del Contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
8. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’Elenco allegato al CSA, in base alle quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 38) Lavori “a corpo”

1. La valutazione del lavoro “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro “a corpo”, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro “a corpo” resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori “a corpo” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a corpo”, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori “a corpo” è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella II -Lavori “a corpo”, riportata nell’art. 8 del presente CSA, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La Lista delle voci e delle quantità relative ai lavori “a corpo” non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l’Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta.
5. Gli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere di cui all’art. 5, let. (S), del presente CSA, così come individuati dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al Contratto, vengono contabilizzati proporzionalmente all’ammontare dei lavori eseguiti per ciascun SAL.

Art. 39) Eventuali Lavori “in economia”

1. I lavori “in economia” che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti stabiliti con ordine di servizio dal Direttore dei Lavori.
2. La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori e controfirmati dall’Appaltatore, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite.
3. Il costo della manodopera sarà calcolato in base al costo fissato dalle tabelle dall’Ufficio del Genio Civile in vigore alla data di esecuzione della prestazione, aumentato del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara rispettivamente per spese generali e utile di impresa.
4. La contabilizzazione dei lavori “in economia” verrà effettuata applicando i prezzi unitari contrattuali alle prestazioni e somministrazioni fatte dall’Appaltatore stesso.
5. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 40) Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. I materiali a piè d’opera se forniti in cantiere e accettati dal Direttore dei Lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come stabilito nell’Elenco dei Prezzi progettuale.

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



**AGENZIA DEL
DEMANIO**

codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 33 di 60

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità dall'Appaltatore possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Capo 6 – Garanzie e polizze assicurative

Art. 41) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

Art. 42) Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Appaltatore, per la sottoscrizione del Contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

2. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici” Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, dei SAL o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il Committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la garanzia è prestata a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione è opposta in compensazione al corrispettivo dovuto dal Committente a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 33.1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, da parte del Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni della garanzia sono accordate se il possesso del requisito di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento o consorzio.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni della garanzia sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento o consorzio in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
11. Il possesso del requisito di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 43) Polizze assicurative

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'Appaltatore si obbliga a costituire e consegnare al Committente almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo da assicurare è pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 Euro); detto importo è stato maggiorato dal Committente in ragione delle delicate lavorazioni previste. La polizza del presente comma deve anche assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a €750.000,00 (settecentocinquantamila/00 Euro). La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 36 di 60

2. Il titolare del Contratto di Appalto per la liquidazione della rata di saldo si obbliga a stipulare e consegnare al Committente almeno 10 (dieci) giorni prima della ultimazione dei lavori, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione degli stessi, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è pari a €5.000.000,00 (cinque/00 Euro).
3. L'Appaltatore si obbliga a stipulare e consegnare al Committente almeno 10 (dieci) giorni prima della ultimazione dei lavori una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT), con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari ad €750.000,00 (settecentocinquantamila/00 Euro).
4. Se i contratti di assicurazione di cui ai commi precedenti prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Committente.
5. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli artt. 35 del presente CSA devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Capo 7 – Esecuzione dei lavori

Art. 44) Modifiche o varianti durante la fase di esecuzione dei lavori

1. Nessuna modifica o variante può essere introdotta dall'Appaltatore in assenza di previa autorizzazione del Committente. La violazione di tale divieto comporta il ripristino dello status quo ante a cura e spese dell'Appaltatore.
2. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in aumento o diminuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, nonché dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di modifica.
3. Non sono riconosciute modifiche o varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori, recante anche gli estremi della approvazione da parte del Committente, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal Regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva opposta dall'Appaltatore deve essere formulata per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell'esecuzione dei lavori oggetto di contestazione.
5. Nessuna domanda di maggiori compensi rispetto a quanto dedotto in Contratto sarà accettata dal Committente in assenza di accordo scritto intervenuto prima dell'inizio dei lavori oggetto di modifica o variante.
6. Non sono considerate modifiche o varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. e), del D.lgs 50/2010 e ss.mm.ii disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo di Contratto e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
7. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, let. c), nn. 2 e 4, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le modifiche o varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - non è alterata la natura generale del Contratto;
 - non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'art. 106, comma 7, del "Codice dei contratti pubblici";
 - non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - non modificano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
 - non sono imputabili a errori od omissioni progettuali.

8. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 47, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'art. 48 del presente CSA.

9. La perizia di modifica o variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione.

10. Come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii durante la fase di esecuzione il Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in aumento o diminuzione fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo di Contratto ai medesimi patti e condizioni previsti nel Contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 45) Modifiche o varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie modifiche o varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario di Contratto, il Committente procede alla risoluzione del Contratto medesimo e indice una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dal Committente; si considerano errore od omissione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del Contratto in materia di risoluzione.

Art. 46) Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali modifiche o varianti sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari come determinati in sede di gara.

2. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari non sono previsti prezzi per i lavori in modifica o variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra Committente e Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) dall'Elenco Prezzi Unitari oppure, se non reperibili dai prezzari ufficiali;

b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

a) Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2022 (DGR N. 602 del 21 aprile 2022) modificati dall'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale 2022 (DGR N. 1288 del 27 luglio 2022).

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dal Committente su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Capo 8 – Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 47) Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva o, comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, "Codice dei contratti pubblici" fiscale, partita IVA e numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, let. a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Se l'Appaltatore occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al D.M. 30.11.2012 e s.m.i.; fino al 31.5.2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo e i recapiti del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 40, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 40, commi 2 e 6;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 40.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lett. b), c), d) ed e), nonché, tramite l'Appaltatore, dai subappaltatori;
- b) dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane oppure dai consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del "Codice dei contratti pubblici", se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate per il tramite di una di esse appositamente individuata;
- d) da tutte le imprese raggruppate per il tramite della mandataria, se l'Appaltatore è un

raggruppamento di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del “Codice dei contratti pubblici”; l'Impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 coincide con la mandataria;

e) da tutte le imprese consorziate, per il tramite dell'Impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, let. e), del “Codice dei contratti pubblici”; l'Impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, let. i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 3, (Piano Operativo di Sicurezza) del presente capitolato speciale d'appalto l'Appaltatore comunica al Committente gli atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. 5 L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 48) Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. All'Appaltatore è fatto divieto di iniziare ovvero, se iniziati, di proseguire i lavori nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 49) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e reso disponibile dal Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. L'Appaltatore deve presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modifica del PSC nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronuncia entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, in ordine all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di cui al comma 3 del presente capitolato speciale d'appalto, nei casi previsti dal comma 2, let. a) del presente articolo, le proposte si intendono accolte.

5. Nei casi di cui al comma 2, let. a) del presente articolo, l'accoglimento delle modifiche non determina l'insorgere in capo all'Appaltatore del diritto all'adeguamento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo per i lavori o del compenso per l'esecuzione del PSC (art. 100, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 81/2008).
6. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del Contratto, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il POS comprende gli elementi minimi elencati nell'Allegato XV, punto 3), del D.Lgs. 81/2008, nonché il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, comma 1, let. a), 28 e 29 del citato Decreto.
7. I lavori non possono avere inizio prima che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia verificato l'idoneità del POS dell'Appaltatore e, se necessario, abbia provveduto all'adeguamento del PSC e a coordinarlo col POS dell'Appaltatore. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
8. L'Appaltatore deve coordinare tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio ordinario detto obbligo incombe all'Impresa mandataria. Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., richiedendo alle stesse il proprio POS.
9. Prima dell'inizio dei lavori da parte di ogni impresa esecutrice l'Appaltatore provvede, previa verifica di adeguatezza col proprio POS, alla trasmissione del POS delle imprese impegnate nell'esecuzione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008).
10. I lavori di ogni impresa esecutrice possono avere inizio solamente dopo l'esito positivo delle verifiche di adeguatezza da parte dell'Appaltatore e di idoneità da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione attestata per iscritto. Tali verifiche saranno eseguite tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del POS da parte del datore di lavoro dell'Appaltatore ed altri 15 (quindici) giorni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La comunicazione dell'avvenuta verifica e dell'esito della stessa deve essere trasmessa al Committente.
11. L'Appaltatore dovrà provvedere alla trasmissione dei POS delle imprese esecutrici tenendo conto dei possibili tempi di valutazione dei suddetti documenti in modo da non rallentare l'esecuzione dei lavori. Non saranno accettate richieste di proroga o di sospensione ai lavori qualora il Coordinatore utilizzi i tempi a sua disposizione per le verifiche di cui sopra.
12. Prima dell'accettazione del PSC e delle eventuali modifiche che venissero apportate allo stesso, il datore di lavoro dell'Appaltatore e quelli delle imprese esecutrici consultano il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 50) Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto.

2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.
3. Si osserva l'art. 40 relativamente a quanto non disciplinato dal presente articolo relativamente al POS.

Art. 51) Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza – Violazioni al Piano della sicurezza

1. L'Appaltatore e le imprese esecutrici operanti in cantiere devono osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 18 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 97 del D.Lgs n. 81/2008.
3. I lavoratori autonomi operanti in cantiere devono adeguarsi alle indicazioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
4. L'Appaltatore deve consegnare al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di cui all'Allegato XVII su supporto informatico (CD) in formato .pdf. L'Appaltatore deve adempiere al medesimo obbligo anche prima dell'inizio dei lavori da parte di ogni impresa operante in cantiere.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore deve munire il proprio personale e quello di qualunque altra impresa operante in cantiere (compresi i lavoratori autonomi), di un documento identificativo (Tesserino) provvisto di fotografia, e recante gli estremi della Carta di Identità o di altro documento identificativo e del datore di lavoro, che permetta la rilevazione automatica delle presenze. L'Appaltatore deve presentare giornalmente – anche per via telematica -al Direttore dei Lavori la lista nominativa del personale operante in cantiere, unitamente all'indicazione dell'eventuale subappaltatore o sub-contraente presso cui il lavoratore è occupato. La presenza in cantiere di personale sprovvisto di tesserino nei termini e modalità di cui sopra -ferme restando le responsabilità amministrative e penali dell'Appaltatore – determinerà l'irrogazione di una penale per singolo lavoratore e per giorno pari ad Euro 100,00 (cento/00 Euro).
6. A prescindere dalle sanzioni amministrative e penali comminate dalle Autorità competenti, qualora il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilevi qualunque violazione al PSC o inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008 attiverà la procedura prevista dall'art. 92, comma 1, let. e), del Decreto medesimo, dando tempestiva comunicazione al RUP, il quale, valutata l'entità della violazione, applicherà una penale che verrà immediatamente contestata all'Appaltatore e opposta in compensazione al corrispettivo dovuto a valere sullo stato di avanzamento successivo. Il valore massimo della penale per singola infrazione potrà essere al massimo pari al 1/1000 (uno per mille) dell'importo di Contratto.

Capo 9 – Disciplina del subappalto

Art. 52) Subappalto

1. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del “Codice dei contratti pubblici” Civile, ferma restando la responsabilità penale di cui all'art. 21 della Legge n. 646/1982.

Art. 53) Pagamento dei subappaltatori

1. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti.
2. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) l'individuazione delle categorie in forza del richiamo operato dall'art. 216, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che dispone l'applicazione in via transitoria dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014.
3. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore.
4. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Committente sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
 - b) al rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 51 e 52.

Art. 54) Fornitura con posa in opera e noli a caldo

1. L'accesso in cantiere per “fornitura con posa in opera” e “noli a caldo” sarà consentito alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore trasmetta al Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni copia del contratto, precisando durata e importo, e la documentazione attestante la percentuale di manodopera relativa alle prestazioni incaricate;
 - b) che l'Appaltatore allegghi la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica dell'impresa incaricata (comprendente anche i lavoratori non effettivamente presenti in cantiere).
2. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 180/2011, l'Appaltatore dovrà presentare al Committente le fatture quietanzate entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei “fornitori con posa in opera” o “noli a caldo”. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei “fornitori con posa in opera” o “noli a caldo” entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento. Nel caso di pagamento diretto da parte del Committente i “fornitori con posa in opera” o “noli a caldo” trasmettono al Committente medesimo la fattura con la specificazione della prestazione eseguita e del relativo importo unitamente alla proposta motivata di pagamento.

Capo 10 – Controversie

Art. 55) Contestazioni tra Committente e Appaltatore

1. Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 56) Accordo bonario

Si osservano le disposizioni e la procedura stabilite dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Capo 11 – Ultimazione lavori e collaudo

Art. 57) Ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, anche parziale in riferimento alla suddivisione delle aree di intervento previste in progetto, il Direttore dei Lavori, dopo 10 (dieci) giorni dalla comunicazione ricevuta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale, da effettuarsi entro i termini previsti dal CSA.

Art. 58) Termini per l'emissione del certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 59) Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Dopo la presa in consegna dei lavori da parte del Committente, l'Appaltatore è obbligato ad effettuare la gratuita manutenzione delle opere a verde per 2 (due) anni successivi alla data del

verbale.

6. Qualora il Committente non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è comunque tenuto alla gratuita manutenzione come specificato dal comma 5 del presente articolo.

Art. 60) Documentazione tecnica finale degli impianti

1. L'Appaltatore dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale del Committente che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione. A tal fine, entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà fornire al Committente (nel rispetto della D.M. n.37 del 22.01.2008 e D.Lgs. 81/2008):

a) libretto che descriva in dettaglio il funzionamento degli interi impianti e il funzionamento di ciascuna apparecchiatura, il loro corretto modo d'impiego, le manutenzioni necessarie, e le norme di funzionamento degli stessi, anche in relazione all'intero impianto. Detto libretto dovrà riportare anche le caratteristiche degli impianti e delle regolazioni, rilevate nel corso della messa in moto e regolazione degli stessi;

b) la documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi istituzionali di verifica e controllo;

c) una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti, nonché gli schemi elettrici conformi alle norme CEI aggiornati; in particolare tutte le canalizzazioni entrotterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi disegni e schemi dovrà essere fornita su supporto informatico (compatibile con Autocad formato .dwg);

d) i moduli per le denunce agli Enti preposti al controllo degli impianti, debitamente e completamente compilati e sottoscritti;

e) i certificati di collaudo ed i libretti d'impianto e di centrale (ISPESL, L. 10/91, L. 37/08, ecc.) imposti dalle norme in vigore;

f) le garanzie di tutte le apparecchiature, valide per un periodo non minore a 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data dei collaudi o dalla data di messa in moto degli impianti per il loro normale utilizzo.

2. Inoltre l'Appaltatore dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione dei Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati.

Art. 61) Attività di restituzione as-built

a) Alla firma del Contratto, la S.A. fornirà all'impresa l'accesso all'UP DATE dell'Agenzia del demanio, all'interno del quale sarà depositato il modello IFC e nativo del progetto esecutivo e la BIMMS - Method Statement.

b) L'appaltatore, entro i successivi 10 giorni, dovrà presentare il Piano di Gestione Informativa (PGi), adeguato all'offerta di gestione informativa presentato in fase di gara e al BIMMS - Method Statement.

- c) Fermo restando quanto previsto nel BIMMS - Method Statement vincolante ai fini dell'appalto, per la gestione dei modelli digitali, l'Impresa, dovrà aggiornare in maniera costante i modelli digitali. La direzione dei lavori, secondo quanto offerto in sede dalla stessa in sede di affidamento dell'incarico, ha il compito di verificare l'aggiornamento dei modelli.
- d) Al termine dell'esecuzione dei lavori è onere dell'appaltatore la redazione di elaborati grafici as-built, ricavati dall'aggiornamento, durante le attività di cantiere, dei modelli IFC del progetto esecutivo relativo a tutte le discipline di progetto: architettonico, impianti meccanici, impianti elettrici, strutture e delle nuove reti di sottoservizi così come realizzate. Ai fini di agevolare il controllo dei lavori da parte della D.L., l'appaltatore è tenuto a presentare con cadenza quindicinale tavole e modelli IFC aggiornati che illustrino le lavorazioni effettuate.
- e) Ad ogni SAL, la Direzione Lavori, provvederà alla verifica dettagliata dell'aggiornamento dei modelli nel rispetto di quanto previsto nel BIMMS - Method Statement.
- f) Tale verifica, potrà avvenire, altresì, a discrezione della S.A. nell'ambito di specifiche riunioni di coordinamento. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire la massima collaborazione.
- g) L'attività di restituzione as-built in modalità BIM dovrà essere in coerenza con le Method Statement e Specifiche Metodologiche, con livello di dettaglio geometrico ed informativo adeguato e definito dalla S.A., contenenti specifici parametri ADM per la fase esecutiva.
- h) Tale attività consta nella restituzione digitale del contenuto geometrico ed informativo dell'opera in fase di cantiere. L'attività andrà svolta da un professionista qualificato, il Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione, di cui la ditta appaltatrice dovrà fornirsi, comunicandone il nominativo in fase di partecipazione. La presenza del Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione non costituirà requisito di partecipazione ma le relative qualifiche professionali ed esperienza saranno valutate in sede di Offerta Metodologica, e nello specifico, dovranno essere riportate nell'Offerta di Gestione informativa prodotta dall'appaltatore in fase di gara.
- i) L'appaltatore è onerato della redazione del modello as built. Tale modello, dovrà comprendere, tutte le modifiche e le varianti che sono state eseguite al progetto originario durante la fase di realizzazione e da esso dovranno essere generate tutte le documentazioni finali di progetto, ovvero il progetto aggiornato con tutte le varianti significative che sono avvenute in corso d'opera (DM 37/08 art. 5 comma 5 e art. 7 comma 2). Questa documentazione deve essere allegata o citata nella dichiarazione di conformità.
- j) L'appaltatore è onerato di consegnare in sede di collaudo dei lavori, il modello as-built in formato IFC e nativo, che dovrà essere sottoposto a verifica, affinché possa sostituire l'originario modello del progetto esecutivo all'interno dell'UP DATE alla cartella Archive.

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 48 di 60

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a quanto sopra, in occasione dei SAL, si procederà, in prima istanza ad applicare una trattenuta di € 25.000,00 (venticinquemila/00), in sede del emissione del relativo certificato di pagamento, che sarà svincolata nel successivo SAL, se l'appaltatore ha provveduto a quanto stabilito al punto h). Qualora l'appaltatore, anche a seguito di mancata attuazione di disposizioni impartite dalla S,A, per il tramite della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, continui a non ottemperare all'aggiornamento del modello, si provvederà ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Capo 12 – Norme finali

Art. 62) Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 63) Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC da parte del Committente.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Committente a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente allo stesso Committente le posizioni assicurative per INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti:

per l'INAIL: “Codice dei contratti pubblici” ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

per la Cassa Edile (CAPE): “Codice dei contratti pubblici” impresa, “Codice dei contratti pubblici” e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni

o di regolarizzazione tempestiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per

la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 64) Pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo fatti dal Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio del lavoro competente per i necessari accertamenti.

Art. 65) Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per L'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 66) Collegio consultivo tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, trattandosi di un intervento di importo superiore alle soglie di rilevanza europea è obbligatorio prevedere la costituzione, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di un collegio consultivo tecnico (CCT) come per Legge.

Art. 67) Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Rientra nelle ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza il mancato rispetto degli impegni che l'Appaltatore assumerà in ordine all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni in materia di CAM.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 - a) mancato reintegro della cauzione definitiva;
 - b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - c) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
 - d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
 - e) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;
 - f) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Affidatario;
 - g) cessione del contratto.
4. La risoluzione espressa, in presenza delle fattispecie sopra elencate, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
5. In caso di risoluzione del contratto sarà corrisposto all'Affidatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità.
6. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio restante, in danno dell'Affidatario risolto, con addebito a quest'ultimo dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.
7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
8. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni di quelle dell'Affidatario risolto, a partire dall'interpello del successivo concorrente in graduatoria risultato non aggiudicatario.
9. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del Codice degli Appalti, dandone un preavviso a mezzo PEC all'Affidatario con un termine di almeno 20 (venti) giorni, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.
11. In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante l'affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.
12. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del lavoro prestato e delle spese sostenute.
13. Nei casi di risoluzione o recesso del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere nel termine assegnato dalla stessa stazione appaltante al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Art. 68) CODICE ETICO

L’Affidatario si impegna ad osservare il “Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia del Demanio” ex D.lgs. 231/2001 ss.mm. e ii, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

Nota: l’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al primo periodo.

Art. 69) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L’Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L’affidatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm. e ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 70) FORMA E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto è stipulato presso la sede della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio con atto pubblico notarile informatico sottoscritto con firma elettronica digitale.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso.

Art. 71) ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del Codice degli Appalti e secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016).

Art. 72) CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale, fatte salve le previsioni di legge sul collegio consultivo tecnico.

Art. 73) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In

**Restauro e risanamento conservativo del complesso
“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara**

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 53 di 60

particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è sempre contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it

Riferimenti normativi

Nella realizzazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà, altresì, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari. Inoltre dovranno essere rispettate le norme ed i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.). Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento per ciascun settore:

Norme in materia di contratti pubblici

D. lgs 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice Appalti”;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non ancora abrogate dal codice;
Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Normativa urbanistica e beni culturali

D. lgs. del 22 Gennaio 2004 n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
DM del 22 Agosto 2017 n. 154;
D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
D.P.R. 18 Aprile 1994 n.383: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”;
D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
D.M. 2 Aprile 1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da conservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”;
Strumenti urbanistici di vario livello (Regionale – Sovracomunale – Comunale)

Normativa in materia strutturale ed antisismica

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018;
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 Gennaio 2019 n. 7 “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018”;
D.M. n.58 del 28/02/2017 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati”;
D.M. 18 Gennaio 2018: “Norme tecniche per le costruzioni”;
Eurocodice 2 – 8 per quanto applicabili;

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 55 di 60

O.P.C.M. 3 Maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

D.P.C.M. 21 Ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”;

O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274 e s.m.i.: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e precompresso ed a struttura metallica”;

Normative antisismiche regionali.

Norme in materia di risparmio/contenimento energetico

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida;

D.M 26 Giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

D.Lgs. 4 Luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;

D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n.192”;

D.Lgs n. 28/2011;

D.M. 26 Giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i.;

D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

D.M. 2 Aprile 1998: “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”;

D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991, n.10”;

Legge 9 Gennaio 1991 n.10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

UNI/TS 11300;

UNI EN 12831;

UNI EN 16212;

UNI CEI/TR 11428;

UNI CEI EN 16247;

Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura.

Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento

Decreto 23 giugno 2022 n. 256 del MITE, in attuazione dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016: “Criteri

Restauro e risanamento conservativo del complesso

“Ex-convento dei Teatini” sito in Ferrara

Capitolato speciale d'appalto - Condizioni generali



codice documento: **FED0020-ADM-CSAGENERA-XX-RP-C-E00011_r1** rev: **04** Pag. 56 di 60

ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

D.M. 10 Agosto 2012, n.161: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

D.M. Ambiente 07 Marzo 2012-all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”

D.M. Ambiente 25 Luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”;

D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n.4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”;

D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale”;

Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche

D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Norme in materia di sicurezza

Legge 1 Ottobre 2012, n. 177: “Modifiche al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;

D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.

Norme in materia di prevenzione incendi

D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dello articolo 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

D.M. 10 Marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

D.M. 4 Maggio 1998: Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi;

D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

D.M. 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.